

Statuto

Associazione Culturale Cuochi Svizzera

A. NOME

Art. 1 Sotto il nome di “Associazione Culturale Cuochi Svizzera (ACCS)” è costituita un’associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli art.60 ss. CCS.

Approvati gli statuti e costituito il consiglio direttivo, l’associazione è autorizzata a farsi iscrivere nel registro di commercio.

B. SEDE

Art. 2 L’associazione ha sede nel Comune di domicilio del presidente, al suo recapito. Essa può avere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale.

C. SCOPO

Art. 3 L’associazione è apolitica e aconfessionale e si propone di promuovere una migliore qualità di vita degli associati attraverso il miglioramento e l’intensificazione dei rapporti sociali e culturali tra gli associati. L’associazione mira pure ad un armonioso sviluppo fisico e psichico degli associati attraverso la promozione di adeguate attività nel tempo libero.

Art. 4 Inoltre l’associazione si prefigge i seguenti scopi e attività, da realizzare anche in collaborazione o attraverso convenzioni con enti pubblici e/o privati:

- a) Corsi di cucina;
- b) Scambio culturale e culinario;
- c) Corsi di barman e freestyle;
- d) Visite gastronomiche guidate e altro;
- e) Rassegne e convegni eno-gastronomiche;
- f) Stand dimostrativi in luoghi pubblici;
- g) Gare di cucina;
- h) Partecipazione nell’ambito di consulenza gastronomica;
- i) Internet point per soci;
- j) Corsi di pittura, ceramica e artigianato in genere;
- k) Corsi di ballo di tutti i generi;
- l) Bachecca cerco/offro lavoro;
- m) L’utilizzazione delle più diversificate modalità per la promozione e la diffusione degli scopi sociali, del messaggio e degli obiettivi: manifestazioni, stage, conferenze, mostre, seminari, convegni, corsi di formazione professionale, dibattiti;
- n) L’organizzazione, sia nella propria struttura, che in altre sedi, di concerti e rassegne musicali, di mostre, conferenze, corsi di musica, pittura, decorazioni, ceramica e quant’altro concerne le arti e la cultura, nonché la commercializzazione dei prodotti creati dall’attività di cui sopra;
- o) La gestione, nell’ambito degli impianti di cui infra ma anche al di fuori, di scuole di apprendimento e perfezionamento di tutte le tecniche di ballo, attraverso la creazione di corsi di formazione e stage per bambini e adulti;

p) I servizi di ricerca e formazione del personale a favore delle imprese e degli enti pubblici interessati e delle organizzazioni sindacali che lo richiedono. Inoltre l'associazione garantisce una bacheca, un giornale mensile con annunci di cerco/offro lavoro per gli associati e una periodica uscita di libri dell'associazione;

q) La creazione e la gestione d'impianti polivalenti per la cultura, la formazione, il lavoro, l'informatica, le lingue straniere, l'arte e lo spettacolo, la musica, il tempo libero ed in genere la ricreazione degli associati e dei loro familiari; a richiesta dei soci, occasionalmente ed in numero limitato, potranno essere ammessi alla fruizione anche ospiti degli stessi associati, ma solo se accompagnati da un associato e sempre che ciò non implichi limitazioni e diritti di altro aderente;

r) L'organizzazione di corsi a favore degli associati riguardanti le più svariate discipline, come p.es. quelle elencate sub lettere a, c, j, k.

D. DURATA

Art. 5 La durata dell'associazione è indeterminata.

E. ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Organo supremo dell'associazione è l'assemblea. L'assemblea delibera circa l'ammissione o l'esclusione degli associati, discute e approva il bilancio e il conto economico, e decide su tutti gli oggetti che non siano riservati al direttivo.

Art. 7 Essa è convocata almeno una volta all'anno dal Comitato, e per esso dal presidente e dal segretario, con un preavviso di almeno 15 giorni.

L'assemblea decide a maggioranza degli associati presenti. Ad ogni associato spetta un voto, riservato l'art. 68 CCS.

Art. 8 L'associazione è rappresentata dal Comitato che ha il potere decisionale sulle scelte organizzative e varie dell'associazione, nel rispetto della sovranità dello statuto e dell'assemblea dei soci, e se ne fa carico.

Il Comitato è composto di sette persone (presidente, vicepresidente, segretario-tesoriere e 4 membri soci).

L'associazione è gestita dal Comitato, ma il Direttivo ha la gestione operativa dell'associazione, vigila su tutto l'operato e può intervenire e deliberare in contrasto con il Comitato. Esso è composto dal presidente, vice presidente e segretario-tesoriere.

Art. 9. Nelle risoluzioni assembleari concernenti un interesse privato od una controversia giuridica tra l'associazione e un associato, il suo coniuge od un suo parente in linea retta, l'associato è escluso dal diritto di voto.

Art. 10 Il comitato è convocato dal presidente ed è tenuto a curare gli interessi dell'associazione nonché a rappresentarla verso i terzi, attraverso la firma collettiva a due del presidente con il segretario-tesoriere, rispettivamente del vicepresidente con il segretario-tesoriere.

Il comitato delibera a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti.

Art. 11 Il comitato allestisce il conto economico e il bilancio dell'associazione che dovrà sottoporre, per approvazione, corredato dal rapporto dei revisori, all'assemblea dei soci entro e non oltre il 30 (trenta) maggio di ogni anno.

Art. 12 I revisori designati dall'assemblea redigono il rapporto di revisione a compendio delle loro verifiche relative alla contabilità e alla gestione finanziaria.

F. QUOTE SOCIALI

Art. 14 Le quote sociali sono riscosse dal comitato, e per esso dal tesoriere il quale tiene aggiornato il registro dei versamenti.

G. DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DI ASSOCIATI

Art. 15 Ogni associato ha diritto di dimettersi dall'associazione. La comunicazione scritta delle dimissioni deve essere inviata per raccomandata al comitato entro 30 (trenta) giugno per la fine di un anno civile.

Art. 16 L'esclusione di un associato da parte dell'assemblea può essere deliberata solo per gravi motivi ed è impugnabile davanti al giudice competente entro 30 (trenta) giorni da quando l'interessato ne è venuto a conoscenza. Per altri motivi, vedere regolamento interno ACCS, votato ed approvato.

Art. 17 L'associato escluso o dimessosi non può vantare pretesa sul patrimonio sociale.

H. PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18 Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dalle quote sociale versate dai fondatori e dagli associati annuali, dai beni mobili dell'associazione, da contributi, elargizioni e legati da parte di terzi e dal fondo di riserva.

I. MODIFICAZIONI STATUTARIE

Art. 19 Lo statuto dell'associazione può essere modificato in ogni momento, su proposta del comitato oppure 1/5 degli associati presenti all'assemblea.

Le modificazioni statutarie richiedono per la loro validità la maggioranza di 2/3 dei voti espressi dagli associati presenti all'assemblea.

L. SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 Lo scioglimento dell'associazione è disciplinato dagli art. 76 ss. CCS.

Può essere pronunciato dall'assemblea con la maggioranza degli associati presenti e non presenti. In caso di scioglimento, la liquidazione avverrà a cura del comitato in carica, a meno che l'assemblea decida diversamente. Il patrimonio sarà assegnato ad enti o associazioni che perseguono fini analoghi.

Art. 21 In caso di insolvenza o quando non possa essere costituito il comitato in conformità al presente statuto, lo scioglimento dell'associazione avviene per legge (art.77 CCS).

Art. 22 Se l'associazione è stata iscritta, nel caso del suo avvenuto scioglimento il comitato ne dà notificazione all'ufficio del registro di commercio in Lugano.

M. DIRITTO SUPPLETORIO

Art. 23 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano gli articoli 60-79 CCS e le altre pertinenti disposizioni di legge.

Art. 24 Dal 7 dicembre 2015 l'Associazione Culturale Cuochi Svizzera ottiene la Delegazione della Federazione Italiana Cuochi per la Svizzera, che si sottopone alle stesse normative e regole dal statuto e regolamento interno ACCS per la Svizzera.

Il presente statuto approvato dall'assemblea costitutiva tenutasi a Muralto in data 23/12/2012 e tiene conto dalle modifiche fatte e approvate durante assemblea generale vedi PV 2014, PV 2015, PV 2016, PV 2017 ed Assemblea Straordinaria del 24 giugno 2018 dove è stato proposto ed approvato il cambiamento del nome dal Associazione Culturale Cuochi Ticino in Associazione Culturale Cuochi Svizzera. Contiene 24 articoli.